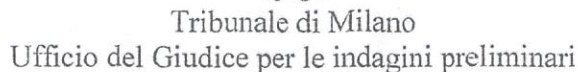


1585/17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano



), elettivamente domiciliato presso il difensore avv.

Difeso di fiducia dagli avvocati

IMPUTATO

a)

artt. 110, 112 n.1 , 319, 321, 322 bis co. 2 n. 2 c.p.; 3 e 4 L. 16 marzo 2006, n. 146

perché in concorso tra loro e con *Chlorophylla*, nei cui confronti si procede separatamente

 $\mathbb{R}$

in qualità di [redacted] di Scipem s.p.a. da gennaio 2007 a marzo 2008 e da maggio 2008 fino a dicembre 2012 altresì di [redacted] della medesima società,

- autorizzando [redacted] ed altri a negoziare gli accordi di intermediazione con Pearl Partners e dando il suo benestare alle richieste di pagamento di tangenti;
- organizzando, unitamente a [redacted], incontri informali tra il [redacted] di Eni ([redacted]), il [redacted];
- mantenendo con [redacted] stretti contatti nel corso dell'esecuzione del reato;

in qualità di [REDACTED] di Saipem s.p.a. fino all'1.8.08 e successivamente di [REDACTED] di Eni s.p.a.
(dimissionario in data 5.12.12)

- *tenendo contatti operativi in relazione alla negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti d'intermediazione tra Saipem e Pearl Partners Ltd con i coindagati V. [redacted] T. [redacted] O. [redacted] V. [redacted] e S. [redacted] negli ultimi due con particolare riferimento all'acquisizione di FCP da parte di Eni e all'estensione della concessione al giacimento CAFC) nonché con altri dirigenti Saipem ed Eni coinvolti nei fatti per i quali si procede, con F. [redacted] N. [redacted] B. [redacted] e i suoi collaboratori (N. [redacted] K. [redacted] N. [redacted] V. [redacted] Y. [redacted] A. [redacted] nonché con S. [redacted] O. [redacted]*

1

H



- partecipando altresì ad incontri riservati presso l' [redacted] di Milano con V [redacted] O [redacted] B [redacted] e il suo staff, in relazione alla gestione dei rapporti con partners e subcontractors di Saipem quali Lead, Ogec e JCC;

V

in qualità di [redacted] di Saipem s.a. (France) dal 25.9.06 al 26.9.07;
[redacted] di Saipem s.a. (France) dal 2005 al maggio 2008; [redacted]
[redacted] di Saipem s.p.a. dal 3.10.08 al 9.2.11; [redacted] di
SnamProgetti spa;

- tenendo contatti operativi con F [redacted] N [redacted] B [redacted] A [redacted] B [redacted] V [redacted] T [redacted] O [redacted] con riferimento i. all'organizzazione della strategia di avvicinamento al ministro K [redacted]; ii. al pagamento di commissioni a Pearl Partners; iii. alle intese con partners e subcontractors
- riportando a T [redacted]

B

operando quale persona di fiducia del [redacted] K [redacted] ed essendo [redacted] della società Pearl Partners Ltd nonché titolare e/o beneficiario di trust, conti bancari, società di comodo aventi conti in Svizzera, Libano, Hong Kong, Singapore e altri paesi, [redacted] della società OGEK (Ouais Group Engineering and Construction)

- ricevendo i pagamenti delle commissioni versate a Pearl Partners e provvedendo al loro smistamento su innumerevoli conti bancari e al reinvestimento anche per conto del [redacted] K [redacted]
- tenendo contatti operativi con V [redacted] B [redacted] V [redacted] S [redacted] T [redacted] O [redacted]
- sovrappaffurando le prestazioni effettuate nei confronti di Saipem da OGEK
- ricevendo e distribuendo una parte consistente delle maggiorazioni ottenute da OGEK e Lead in relazione ai lavori effettuati con Saipem

O

in qualità di fiduciario di B [redacted] di Pearl Partners Ltd (Hong Kong) e intestatario di conti bancari a Hong Kong e in Libano

- firmando i contratti d'intermediazione tra Pearl Partners e Saipem e i contratti per l'ulteriore smistamento delle provviste, operando plurimi trasferimenti dei fondi trasferiti da Saipem a titolo corruttivo

O

in qualità di [redacted] e [redacted] di Saipem Contracting Algerie s.a. dal 2005 al marzo 2010, direttamente riportando al [redacted] di Saipem s.p.a. V [redacted] P [redacted]

- mantenendo contatti diretti con V [redacted] e B [redacted]
- partecipando ad incontri riservati presso l' [redacted] di Milano con V [redacted] B [redacted] B [redacted] e il suo staff, in relazione alla gestione dei rapporti con partners e subcontractors di Saipem quali Lead, Ogec e JCC;

in qualità di responsabile Eni per il Nord-Africa



• *tenendo contatti operativi con Fr [redacted] N([redacted] B([redacted] A([redacted] B([redacted] T([redacted] O(con riferimento i. all'organizzazione della strategia di avvicinamento al [redacted] K([redacted] ii. al pagamento di commissioni da parte di Saipem a Pearl Partners per conto di Eni*

• *riportando a S([redacted]*

S([redacted]

in qualità di [redacted] di Eni

• *mantenendo contatti diretti con il [redacted] C([redacted] K([redacted] F([redacted] B([redacted] e T([redacted] ed esercitando poteri di fatto su Saipem*

agendo tutti i predetti al fine di procurare alle società Eni spa e Saipem spa indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali, in particolare:

1. fare ottenere a Saipem spa e alle sue controllate Saipem s.a. e Saipem Contracting Algerie s.a. l'assegnazione da parte di:

- [redacted] ente petrolifero di Stato algerino,
- [redacted] in joint venture con First Calgary Petroleum (FCP) in relazione al progetto MLE,
- Medgaz S.A., società iberica di cui [redacted] è azionista di riferimento, in relazione al Medgaz Project

dei seguenti contratti, per un importo complessivo di oltre 8 miliardi di euro, secondo criteri di mero favoritismo, in violazione di procedure di assegnazione e di criteri di economicità:

- Medgaz Project

notification of contract - award 12.2.2007

ammontare: € 49.479.000 + € 177.407.000 + € 196.114.000

- UTBS H([redacted] M([redacted]) (Projet UTBS VK 0109)

aggiudicazione (letter of award) 1.8.2007

ammontare: € 802.677.960 + \$ 16.000.000 + DA (Dinari algerini) 15.196.833.040

- LZ2 H([redacted] R([redacted] A([redacted]) (Projet LZ.2.VK3108)

contratto sottoscritto in data 5.11.2007

ammontare: € 270.163.565 + DA 10.304.741.625

- LNG A([redacted]) (Projet GNL3.Z VK4.9)

aggiudicazione (letter of award) 26.7.2008

ammontare: € 1.954.924.000 + \$ 706.325.000 + DA 43.013.773.000

- GPL H([redacted] M([redacted]) (Projet Z.CINA VK31.8)

contratto sottoscritto in data 12.11.2008

ammontare: € 874.012.952 + \$ 230.036.060 + DA 29.778.795.876



- Medgaz Project East (Projet MLE FCP VK31.8)

contratto sottoscritto in data 22.3.2009
ammontare: € 1.101.147.451 + DA 30.452.628.138

- Gasdotto GK3 lotto 3 (Projet GK3 VK4)

contratto sottoscritto in data 3.6.2009
ammontare: € 337.914.751 + DA 9.841.912.252

2. fare ottenere a Eni spa, nel novembre 2008, l'autorizzazione del [redacted] ad acquistare la società canadese First Calgary Petroleum, titolare dei diritti per lo sfruttamento del giacimento petrolifero denominato MLE (Medgaz Project East), nonché far ottenere alla neo-controllata First Calgary Petroleum condizioni economiche vantaggiose e segnatamente l'estensione della concessione allo sfruttamento dell'attiguo giacimento denominato CAFC

promettevano ed effettivamente corrispondevano ingenti somme di denaro e altre utilità a pubblici ufficiali della Repubblica algerina, in particolare

➤ facevano versare da Saipem spa e sue controllate commissioni per complessivi € 197.934.798 a favore di Pearl Partners Limited (Hong Kong), così contabilmente ripartite sui singoli contratti ottenuti da Saipem:

- Medgaz Project - € 8.500.000
- UTBS H [redacted] M [redacted] - € 14.568.155
- LZ2 H [redacted] R [redacted] A [redacted] - € 8.559.000
- LNG GL3Z A [redacted] - € 77.376.000
- GPL H [redacted] M [redacted] - € 34.545.717
- M [redacted] L [redacted] East - € 41.381.196
- Gasdotto GK3 lotto 3 - € 13.004.730

➤ facevano corrispondere da Saipem spa e sue controllate a OGEC e LEAD (società estere coinvolte quali subcontractors o partners in taluni dei contratti sopra indicati) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali gonfiate al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi;

somme destinate a beneficio:

- dello stesso B [redacted], in proprio e quale persona di fiducia del [redacted]

- di membri della famiglia e persone dello stretto entourage di C [redacted] K [redacted], quali il [redacted] di S [redacted] R [redacted] H [redacted] (accertati allo stato versamenti a suo favore per \$ 1.750.000 su un conto presso Banque Privée Edmond de Rothschild di Ginevra) e il faccendiere Q [redacted] H [redacted] (accertati allo stato versamenti per circa \$ 34,3 mln su conti di H [redacted] presso la Banca Audi Saradar di Beirut)

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati.

h



In San Donato Milanese, Milano, Parigi, Dubai, Algeri e altri luoghi dal 2007 fino ad epoca successiva al Marzo 2010

Persona offesa:

Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Ambasciata D'Algeria in Roma, via Bartolomeo Eustachio n. 12 (capo a)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamata integralmente la sentenza n. 2589/15 GIP Milano, con cui all'odierno imputato – nei confronti del quale il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale – è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione;

vista ed integralmente richiamata la sentenza n. 54977/16 della Corte di Cassazione, con cui si è annullata la predetta sentenza di patteggiamento limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma di denaro, con rinvio, per nuova deliberazione in punto, al Tribunale di Milano (con conseguente irrevocabilità della sentenza n. 2589/15 in tutto il resto);

richiamato, in particolare, il principio di diritto ivi affermato dalla S.C., secondo cui, se è vero che la confisca esula dall'area della negozialità delle richieste delle parti, il giudice – ove disattenda tali richieste in punto – deve specificamente motivarne le ragioni;

rilevato che occorre pertanto procedere alla confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p., avuto riguardo al profitto del reato, che va considerato quantomeno superiore a 197 milioni di euro, a fronte di un margine complessivo netto dichiarato dalla Saipem s.p.a. in relazione ai reati, pari ad euro 1.003.155.000.00;

che le parti avevano concordemente individuato, quale congrua quantificazione degli importi (importi comunque certamente non superiori al profitto conseguito da C., in relazione alla quantificazione appena effettuata), quelli – alla data del 31.12.2014 – tratti dalla missiva della procura federale svizzera del 17.3.2015, rispetto ai quali non si ricava invece la fonte del prospetto utilizzato dal primo giudice, recante importi peraltro superiori ma tendenzialmente sovrapponibili ai primi (tanto che il PG presso la Corte di cassazione ha ipotizzato che il GUP potesse essere informato di un accredito di interessi sulle prime somme accertate, e concludeva –in maniera parzialmente difforme dall'esito del giudizio- chiedendo che la S.C. rettificasse l'indicazione delle somme confiscate, determinandole in misura pari a quella indicata nel prospetto di cui all'istanza di applicazione pena); che, appunto in mancanza di diverse indicazioni, può essere fatta propria – in quanto comunque fondata su specifiche risultanze investigative – la prospettazione delle parti;

ritenuto peraltro – ferma restando, in ogni caso, la discrezionalità giudiziaria confermata come sopra dalla S.C. remittente – che, trattandosi di confisca a carattere sanzionatorio, l'accordo ex art. 444 c.p.p. in punto – pur, si ribadisce, non vincolante – meriti di essere valorizzato fra gli elementi fondanti la decisione;

ritenuto dunque di riportare nella decisione, anche per agevolarne l'esecuzione, il medesimo prospetto allegato dalle parti sopra citato, con riferimento ai conti correnti individuati dagli inquirenti e comunque messi a disposizione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 c.p.p., 240 e 322 ter c.p.

ordina

S

Q



la confisca delle seguenti somme di denaro:

Crédit Suisse AG		M. A.	OF	CHF 290'641.000
Crédit Suisse AG		O.	OF	CHF 648'906.00
Crédit Suisse AG		PrOIL SA	OF M. A. V. K.	CHF 361'772.00
Crédit Suisse AG		APO ENERGY HOLDING SA	OF M. A. K.	CHF 76'452.44

per un totale di CHF 1.377.771.

Sentenza emessa con motivazione contestuale.

Milano, 18.05.2017.

Il Giudice
dr.ssa Natalia Imarisio

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Katia MARTORANA

Deposito in Tribunale
18 MAG. 2017

SENTENZA DIVENUTA
IRREVOCABILE IL 11.6.17
Milano, 22 AGO. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonella TORZORA

22 AGO. 2017 - Copie trasmesse
al PM per l'esecuzione delle empsce
per equivalente.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Katia MARTORANA